



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

Legge regionale 21 aprile 2016 - n. 9

Incorporazione del comune di Prestine nel comune di Bienno, in provincia di Brescia 2

Supplemento n. 16 - Venerdì 22 aprile 2016

Legge regionale 21 aprile 2016 - n. 9
Incorporazione del comune di Prestine nel comune di Bienno,
in provincia di Brescia

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. Il comune di Prestine è incorporato nel comune di Bienno, in provincia di Brescia.

2. La denominazione del comune incorporante rimane invariata.

Art. 2
(Rapporti conseguenti al mutamento della circoscrizione comunale del comune incorporante)

1. I rapporti conseguenti al mutamento della circoscrizione comunale del comune di Bienno a seguito dell'incorporazione del comune di Prestine sono regolati dalla Comunità montana di Valle Camonica, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

Art. 3
(Rimborso spese)

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla Comunità montana di Valle Camonica in attuazione delle funzioni di cui all'articolo 2 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 29/2006 e della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).

Art. 4
(Norma finanziaria)

1. Alle spese per la consultazione popolare di cui all'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, quantificabili in euro 15.000,00, si provvede nell'ambito dello stanziamento della missione 01 «Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo», programma 07 «Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018.

2. Alle spese di cui all'articolo 3, quantificabili in euro 1.000,00, si provvede mediante impiego delle somme da stanziarsi alla missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 21 aprile 2016

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/1046 del 19 aprile 2016)